convalidazione dell'elezione dell'avvocato G. B. Rossi a deputato del collegio di Recco. »

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta, le quali sono per la convalidazione del l'elezione del signor G. B. Rossi a deputato del collegio di Recco.

(La Camera approva.)

4° Collegio di Roma.

« La Giunta per le elezioni,

« Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal deputato Morini sulla elezione del collegio 4° di Roma nella persona del signor Giuseppe Luciani;

« Osservate le formalità e

« Ritenuto che nel primo scrutinio per la elezione del deputato nel quarto collegio di Roma non avendo il signor Augusto Ruspoli con 320 voti, meno poi il signor Giuseppe Luciani con 278 raggiunto la maggioranza voluta dall'articolo 91 della legge elettorale fu indetto fra i due competitori ballottaggio in seguito del quale si attribuirono al signor Luciani 370 voti, al signor Ruspoli 357 con maggioranza di 13 voti a favore del primo che venne proclamato deputato;

« Che il reclamo desunto dal non essere stati ammessi a votare due elettori nel primo scrutinio, ed uno nel ballottaggio, perchè entrati nella sala dopo la loro rispettiva chiamata nel secondo appello, o l'altro obbietto che alquanto celeremente dal mezzogiorno e mezzo, cioè alle ore due seguisse il primo appello, dalle ore due ed un quarto alle ore tre il secondo, non trovano appoggio nella legge. Per altra parte codeste circostanze non si accennano dai reclamanti come causa od effetto di mene elettorali;

« Che dopo la recente deliberazione della Camera nell'elezione del 2° collegio di Roma, è superfluo il soffermarsi in merito della aggiunzione di elettori che si direbbero mancanti di legittime qualità;

« Che la inscrizione del signor Pietro Venturi nelle liste della sezione Pigna, contro la quale si reclama, è circostanza inconcludente, per la sua unicità, nel computo dei voti. Vi sta poi a prova della iscrizione stessa nelle liste elettorali di Roma dalla loro prima formazione la dichiarazione dell'ufficio di statistica municipale;

« Che per le premesse cose rimane giustificato ed invariato il risultato dei voti constatato nella prima votazione, non che il proclamato ballottaggio;

« Che il computo dei voti in seguito allo scrutinio di ballottaggio e la maggioranza di 13 voti attribuita al signor Luciani, essendo conseguenza dell'apprezzamento che l'ufficio della sezione Campitelli instituì sopra le 51 schede alligate in atti, importa vedere se la nullità pronunciata sia conforme alle disposizioni della legge elettorale,

« Che, spingendo per abbondanza lo esame sopra tutte e singole le indicate schede con la scorta del letterale disposto dall'articolo 38 della legge elettorale, della giurisprudenza costante in tema di ballottaggio, ed anche della materiale intuizione, se ne riporta profonda la convinzione che a torto l'ufficio suddetto dichiarava nulle quelle schede *come insufficienti nelle indicazioni della persona, perchè dubbie, perchè illegali i nomi in esse contenuti;*

« Infatti, escluse le schede 1, 3, 5, le quattro seguate coi numeri 2, 4, 6, 7, portano sufficienti indicazioni del candidato Giuseppe Luciani, il cui nome e cognome è scritto meno correttamente;

« Che del pari (se si eccettuano, fra le restanti 44 schede, quelle di numero 36 e 39) sufficienti indicazioni si riscontrano in ben 42 fra le annullate per ritenere che l'individuo in esse designato, non può essere che il candidato Augusto Ruspoli.

Nè varrebbe a scemare cotesta morale certezza l'aggiunzione di notori titoli legalmente più o meno precisi, dei quali la legge non riconosce la necessità nelle schede, massime quando, come nel concreto caso, la certezza per molte di esse schede, è quasi materiale, per quei bollettini cioè (e sonoben ventisette), in cui vedonsi vergati in buona e franca calligrafia, come di chi sa di manifestare con quell'atto la propria volontà, nome, cognome ed altro dei titoli del candidato stesso, col solo difetto, per verità, alquanto strano, di un rigo tratto con penna attraverso la lettera *l* del cognome Ruspoli, la quale riesce nel pseudonimo di Ruspoti commutata.

« Che, rifacendo su coteste basi il computo dei voti di ballottaggio, attribuendone a caduno dei due candidati la parte relativa, si avrebbero voti 374 pel signor Luciani, e 399 pel signor Ruspoli con una maggioranza di 25 voti a favore di quest'ultimo che riesce di tal modo l'eletto del collegio;

« Per questi motivi;

« Conclude che, annullata la elezione del deputato pel collegio 4° di Roma nella persona del signor Giuseppe Luciani, venga in sua vece proclamato il signor Augusto Ruspoli come deputato del collegio stesso;

« Così pronunciato ad unanimità di suffragi.

« Roma, 15 dicembre 1874. »

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta sulle operazioni elettorali del 4° collegio di Roma, le quali sono di annullare l'elezione del 4° collegio di Roma nella persona del signor Luciani, e di proclamare invece a deputato dello stesso collegio il signor Ruspoli Augusto.

(Sono approvate.)

(Il deputato Ruspoli Augusto presta giuramento.)